

REGOLAMENTO (UE) N. 468/2010 DELLA COMMISSIONE**del 28 maggio 2010****che stabilisce l'elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 27 e 30,

considerando quanto segue:

- (1) Il capo V del regolamento (CE) n. 1005/2008 definisce procedure per l'identificazione dei pescherecci che esercitano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pescherecci INN), nonché procedure per stabilire un elenco UE di tali navi. L'articolo 37 del regolamento prevede misure applicabili ai pescherecci figuranti nell'elenco.
- (2) In base all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1005/2008, nell'elenco UE figurano i pescherecci INN individuati dalla Commissione.
- (3) In base all'articolo 30 del medesimo regolamento, l'elenco UE comprende inoltre i pescherecci iscritti negli elenchi delle navi INN adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca.

(4) Fino a che la Commissione non individuerà direttamente altri pescherecci che esercitano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, l'elenco UE conterrà soltanto i pescherecci figuranti negli elenchi delle navi INN adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione del settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento, con «elenco UE delle navi INN» si intende un elenco di pescherecci che esercitano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata come indicato all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1005/2008.

Articolo 2

L'elenco UE delle navi INN è stabilito nell'allegato.

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2010.

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

